

Un aggiornamento delle norme di attuazione della legge che regola l'impiantistica di telecomunicazioni è ormai un'esigenza sentita da tutto il mercato delle tlc e dell'Ict

Dura lex, sed lex

Roberta Dugoni

Sempre più spesso, nelle molteplici manifestazioni fieristiche e nei convegni di settore dedicati a networking, cablaggi, apparati e sistemi di telecomunicazioni, Wi-Fi, Volp, videosorveglianza, domotica e convergenza, si accende il dibattito sulle regole di cui al Decreto Ministeriale 23 maggio 1992 n. 314, ossia il regolamento di attuazione dalla legge 28 marzo 1991 n. 109 in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. In alcune di queste discussioni abbiamo avuto l'occasione di ascoltare una serie di osservazioni interessanti, ma anche inesatte, dovute alla scarsa conoscenza del D.M. stesso e all'atteggiamento, tutto italiano, di cercare sempre una scappatoia. Al punto che, a un recente incontro, qualcuno ha anche affermato che trattandosi di "una legge di vecchia data e riferita a un Ministero che potrebbe essere presto incorporato in altri... non è più valida". Ogni legge, giustamente, può essere discussa e, possibilmente miglio-

rata, ma sicuramente nessun singolo individuo può arrogarsi il diritto di dichiararla decaduta.

Per questa ragione, con l'aiuto di Assotel (l'associazione che rappresenta le imprese di installazione di impianti di telefonia e telematica autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni), abbiamo cercato di analizzare in dettaglio i contenuti del D.M. 314, partendo dai punti indicati nella Legge 109/91.

Dalla legge al decreto

Come noto, la Legge 109/91 ha introdotto "disposizioni in materia di allacciamento e collaudo degli impianti d'utente alla Rete Pubblica di Comunicazione Elettronica" che sono obbligatorie e che restano rilevanti se proficuamente applicate a tutela della pluralità del mercato e a difesa degli interessi di utenti e consumatori.

Cosa ben diversa sono le considerazioni sul D.M. 314/92 di attuazione della Legge stessa che, dovendosi per sua natura occupare di cose pratiche e concrete, risente dei mutamenti normativi, istituzionali e tecnologici intercorsi nei circa 15 anni ormai trascorsi dalla sua promulgazione.

Mantenendo la Legge 109/91 come linea guida e con particolare riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 5 della legge stessa, vogliamo provare a ripensare il D.M. 314 che, pur conservando gli aspetti di garanzia all'utilizzatore e ai gestori della rete pubblica, prenda atto dei nuovi contenuti e terminologie (vedi box) proposti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, delle direttive Europee, delle nuove tecnologie e delle evoluzioni dei mercati.

Una legge per 10mila posti di lavoro

Le imprese associate Assotel, che esprimono complessivamente un fatturato di oltre tre miliardi di euro e, compreso l'indotto, oltre 37.000 posti di lavoro, auspicano una rapida revisione del D.M. 314/92 che disciplina il settore degli Impianti di Comunicazione Elettronica e chiedono che il Legislatore punti a una liberalizzazione controllata con norme semplici e di chiara interpretazione, che possano contribuire all'emersione del lavoro nero e al contenimento di posizioni di abusivismo presenti nel settore, consentendo alle aziende che operano nel rispetto delle regole di espandere la loro attività e, conseguentemente, di creare almeno 10.000 nuovi posti di lavoro qualificato.



Requisiti delle imprese che intendono conseguire l'Autorizzazione Ministeriale

L'attuale D.M. 314/92, nell'allegato 13, stabilisce i requisiti che le imprese devono dimostrare di possedere per poter ottenere l'Autorizzazione Ministeriale, suddividendo gli installatori in tre gradi che determinano possibilità esecutive con distinzioni dimensionali e tecnologiche. "Anche in un'auspicata rivisitazione del decreto", sottolinea Modesto Volpe, presidente di Assotel, "il possesso di requisiti di organizzazione strutturale, stabilità economico finanziaria, capacità tecnica sufficienti alla realizzazione delle reti e alla gestione degli apparati restano capisaldi importanti per poter fornire le giuste garanzie agli utilizzatori. Ciò che oggi risulta anacronistico è imporre limitazioni operative alle imprese basate sull'impossibilità di operare su nuove tecnologie, mentre più

consone appaiono le distinzioni basate sulla consistenza tecnico-finanziaria delle aziende e le dimensioni dei lavori da realizzare".

Prescrizioni per realizzazione, collaudo e manutenzione degli impianti

Le prescrizioni rimandano alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano, alle norme per la sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, con verifica della funzionalità delle parti passive e degli apparati, secondo quanto indicato dai costruttori.

"Assotel", ribadisce Volpe, "è associata Cei e collabora attivamente affinché siano individuati e determinati gli standard indispensabili a garantire non solo la qualità tecnica, ma anche l'affidabilità delle reti e dei sistemi di comunicazione elettronica,

che devono essere, per la sicurezza di tutti, a prova d'uso improprio e a tutela d'utente".

Collaudo e certificazioni di legge

L'utente è il responsabile del corretto affidamento dei lavori e ha diritto a ricevere copia del progetto e della dichiarazione di collaudo come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 314.

"Assotel", spiega Volpe, "auspica, a garanzia del mercato e degli utenti, un controllo degli impianti basato su specifiche procedure per nuove realizzazioni, ampliamenti e manutenzioni eseguite periodicamente da competenti organi istituzionali".

Casi non soggetti agli obblighi di legge

Non sono oggetto di disposizioni legislative gli apparati terminali omologati per interconnessione a massimo due linee urbane, allacciati al punto termi-

nale della Rete Pubblica con inserimento della sola spina. "Qui la chiarezza è d'obbligo", fa notare Volpe, "un impianto di telefonia e/o telematica, in quanto tale, deve essere soggetto alla normativa. Nel contempo, per impianti tecnologicamente semplici e di estensioni contenute, si dovrà prevedere un alleggerimento della documentazione da rilasciare agli utenti sostituendo, ad esempio, l'obbligo del progetto con quello di una più semplice descrizione tecnica dei lavori eseguiti".

Sorveglianza

Per sorveglianza si intendono i controlli sulla certificazione degli apparati terminali d'utente, sui sistemi trasmissivi e sul loro regolare allaccio, diretto o indiretto, alle Rete Pubblica.

"La Rete Pubblica di Comunicazione Elettronica è un bene collettivo", sottolinea il presidente Assotel, "ed è sempre stata oggetto di tutela da parte del Gestore Pubblica. Oggi questa funzione è deman-

Piccolo dizionario delle tlc

"Apparecchiatura terminale": è un'apparecchiatura d'utente che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di comunicazione elettronica, cioè di reti utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

"Apparecchiatura radio": è un prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di terra e spaziali.

"Interfaccia di rete": è l'apparato fisico e/o le specifiche tecniche che consentono l'interconnessione diretta o indiretta di apparecchiature terminali con una rete pubblica di comunicazione elettronica. L'interconnessione può essere di tipo cablato, wireless o basato su sistemi elettromagnetici o ottici.

"Rete d'utente": è l'impianto, il sistema di trasmissione, e se del caso, le apparecchiature di comunicazione e altre risorse che consentono, agli utenti di rete, di ricevere e trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici o ottici ubicati in ambiti definiti.

"Rete di comunicazione elettronica": è costituita dal sistema

di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet.

"Punto terminale di rete": è il punto fisico a partire dal quale gli utenti di rete hanno accesso a una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato a un numero o a un nome di un utente di rete. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa a cui possono collegarsi via wireless le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio.

"Punto di rete d'utente": è il punto fisico della parte passiva di un impianto d'utente ove vengono allacciati gli apparati terminali.

"Impresa autorizzata": è l'installatore che ha conseguito l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di telecomunicazione.

data a più entità (Ministero, Autorità, Polizia, Arpa...) con competenze spesso interdipendenti, che rallentano l'attività di controllo e di accertamento di eventuali responsabilità. Il canone di interconnessione potrebbe anche garantire la copertura dei costi di controllo che dovrebbe essere affidato a un'unica istituzione".

Risoluzione dei rapporti tra utenti e gestore pubblico

Il D.M. 314 tratta del rapporto utenti/gestore pubblico, che oggi deve leggersi come rapporto tra gli utenti e tutti quegli operatori che forniscono servizi di telecomunicazioni.

Una situazione completamente diversa rispetto a quando furono varate la legge e il relativo decreto. Per questo Volpe ricorda che "Secondo Assotel è doveroso, per un corretto sviluppo delle tlc, che il rapporto professionale utente/impiantista sia amministrativamente e giuridicamente diverso da quello utenti/fornitori di connettività e servizi, che è uno dei più scottanti perchè implica scelte collettivamente importanti quali: il diritto di accesso, la tutela della privacy, l'impatto paesaggistico delle strutture di ricetrasmisione, l'inquinamento elettromagnetico, il servizio universale, l'alfabetizzazione informatica... Tutte considerazioni che difficilmente coincidono con gli interessi dei grandi gruppi di potere coinvolti".

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

L'attuale normativa prevede, nei tre anni di validità dell'autorizzazione, almeno un controllo per verificare sia la permanenza di quei requisiti tecnico-finanziari alla base della delega che il Governo concede alle imprese autorizzate, per verificare che queste ultime svolgano il loro lavoro rispettando tutte le componenti di quella società dell'informazione che è ormai una realtà della vita quotidiana.

"In un momento storico nel quale la produzione di beni e servizi si basa sempre più sulla conoscenza", commenta Volpe, "il ruolo delle imprese di impiantistica di telecomunicazioni risulta fondamentale per lo sviluppo del paese e, in questo processo



Modesto Volpe,
Presidente di Assotel

diverso e più rapido di tutti quelli cui abbiamo sinora assistito, è corretto che le Istituzioni di controllo abbiano la facoltà di richiamare le imprese che non rispettano leggi e standard tecnici".

Sospensione e risoluzione contratti utenti inadempienti

Gli utenti inadempienti alle regole di cui alla legge 109/91 sono quelli che affidano lavori, anche solo di manutenzione, a imprese che non sono in possesso delle previste autorizzazioni.

"È noto", conclude Volpe, "come l'interesse e la necessità di fare fatturato spingano alcuni operatori di telefonia fissa e/o mobile a comportamenti al limite dell'illecito. Pretendere che quegli stessi operatori trovino al loro interno la volontà di escludere dall'accesso alla rete pubblica utenti inadempienti è francamente impensabile. Assotel ribadisce la necessità di maggiori controlli, possibilmente svolti da un unico ente in grado di valutare le irregolarità, comminare sanzioni e, ove necessario, tutelare la collettività escludendo chi la danneggia".

La necessità di una revisione del Decreto è ormai un'esigenza sentita dall'intero mercato, anche per regolamentare adeguatamente un settore in continua evoluzione. È però difficile credere che il mercato possa produrre, in modo autonomo, meccanismi di tutela dei diritti degli utenti e degli operatori. Così come, senza un intervento normativo, nessuno può illudersi di imporre specifici doveri agli operatori stessi. Sarebbe invece auspicabile un coerente meccanismo di regole che consenta di valorizzare le logiche aziendali, ma senza intaccare i diritti di consumatori e utenti. ●